



TRIBUNALE DI BRESCIA

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex legge n. 3/2012) la sottoscritta Michela Gregorio, nata a Brescia il 10.10.1978 C.F. GRGMHL78R50B157T, e residente in Montirone (BS) Via Capriolo n. 37, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Girelli e Sara Girelli presso lo studio delle quali ha eletto domicilio in Brescia, Via L. Gambara n. 42 come da procura allegata come doc. 1 al ricorso presentato dagli avvocati e contenente la proposta liquidatoria

PREMESSO CHE

- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942,
 n. 267, essendo persona fisica
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: debiti contratti a seguito del divorzio dal marito tossicodipendente il quale mai si è occupato dei due figli, entrambi a carico esclusivamente alla ricorrente;
- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio della Dott.ssa Barbara Bocchio, in qualità di gestore della crisi, nominato dal referente dell' Organismo di composizione della crisi, denominato OCC Commercialisti Brescia, la proposta di liquidazione del patrimonio (doc. 4 allegato al ricorso avv.ti Girelli)
- la composizione dei debiti, alla data del 23/02/2022 è indicata nella tabella n. 4 a pagina 21 della relazione particolareggiata, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi per un totale debitorio complessivo di 127.462,60 euro;





 Non esistono atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (cfr. doc. 17 allegato al ricorso degli avv.ti Girelli);

 l'inventario di tutti i beni del ricorrente è riassunto nella tabella n. 5 posta a pagina 21 della relazione particolareggiata dell'Organismo della gestione della crisi come richiesto dall' art. 14 ter comma 3 legge

citata;

le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia, composta da 2 persone,
 come da certificato dello stato di famiglia allegato come doc. 2 al ricorso degli avv.ti Girelli, ammontano a
 complessivi euro 1226,00 (cfr. doc. 12 allegato al ricorso avv.ti Girelli);

tutto ciò premesso

la sig.ra Gregorio Michela, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che l'Ill.mo giudice del Tribunale di Brescia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della I. 3/2012, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio a carico del sottoscritto per la durata minima di anni 6 disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, I. 3/2012.

Con osservanza.

Brescia, 23/02/2022

Firma dell'istante

Per certificazione dell'apposizione della firma della sig.ra Gregorio Michela che ha sottoscritto il presente ricorso e identificato con C. I. n. CA83699GV rilasciata Comune di Montirone con scadenza il 10/10/2030.